

Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Documento: Circolare n. 31 del 26 giugno 2012

Oggetto: Scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali.

Insegnanti: passaggio da premio speciale unitario a premio assicurativo ordinario

Alunni e studenti: premio speciale unitario.

Quadro Normativo

- **Dpr n. 1124 del 30 giugno 1965:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 1, 4 (nn. 1 e 5), 29, 30 (commi 1 e 4), 41, 42 e 116 (comma 3).
- **Dm 1° agosto 1969:** "Approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Inail in data 7 maggio 1969, relativa all'adozione di premi speciali unitari per alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali".
- **Dm 15 luglio 1987:** "Premio speciale unitario per l'assicurazione degli alunni, degli studenti e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali".
- **Dm 12 dicembre 2000:** "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione".
- **Dm 2 aprile 2012:** "Approvazione della determina n. 23 del 6 dicembre 2011 adottata dal Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL".
- **Circolare Inail n. 9 dell'11 febbraio 2002:** "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative Modalità di applicazione".
- **Circolare Inail n. 28 del 23 aprile 2003:** "Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi".
- **Circolare Inail n. 79 del 17 novembre 2004:** "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi".
- **Circolare Inail n. 19 del 4 aprile 2006:** "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi".
- **Circolare Inail n. 16 del 27 marzo 2012:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2012".

1. INSEGNANTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI, COMPRESI LE SCUOLE MATERNE – PASSAGGIO A PREMIO ORDINARIO

Con apposito Decreto di approvazione della determina del Commissario Straordinario n. 23 del 6.12.2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha statuito, a partire dal 2012, il passaggio a premio ordinario degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, e individuato la voce 0611 della Tariffa Terziario del Dm 12.12.2000 quale voce cui classificare tali soggetti¹.

Si rende, pertanto, necessario assoggettare a premio ordinario gli insegnanti degli istituti di che trattasi, con decorrenza dal 1° novembre 2012.

Con indirizzo classificativo che si allega² sono state dettate disposizioni in merito alla ascrivibilità alla medesima voce 0611 del personale ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi) del comparto scuola in quanto lo stesso svolge attività complementari e sussidiarie, nell'ipotesi in cui la scuola o istituto di istruzione di ogni ordine e grado esegua, per intero, il complesso di attività necessarie e connesse all'insegnamento.

2. ALUNNI E STUDENTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI.

Gli alunni e studenti restano assoggettati al regime del premio speciale unitario, stante la specificità della loro forma di assicurazione che non può assumere a riferimento alcuna forma di retribuzione.

Per detta categoria, è stabilito³ un premio speciale annuale a persona da variare proporzionalmente a norma dell'articolo 116 del TU, ovvero secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall'Istituto.

Il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

3. ISTRUZIONI OPERATIVE

Con operazione centralizzata si provvederà a cessare, all'interno della polizza speciale, la sezione dedicata agli insegnanti.

Le Strutture Territoriali dell'Istituto dovranno attivarsi da subito al fine di:

- individuare le scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, che attualmente pagano un premio speciale unitario per la categoria degli insegnanti;

- inoltrare a tali soggetti una richiesta di aggiornamento della denuncia originaria;
- cessare le PPAATT in cui viene assicurato il personale ATA ove le medesime siano state solo per esso istituite.

3.1 Tariffa Gestione Terziario

- In caso di PAT preesistente su cui insiste polizza speciale insegnanti e alunni, questa polizza speciale viene cessata con operazione centralizzata per la parte insegnanti e va, per questa parte, aperto il nuovo rischio 0611, con applicazione del tasso medio di tariffa;
- in caso di PAT preesistente su cui insiste polizza speciale insegnanti e alunni nonché polizza dipendenti con voce di tariffa 0611, la polizza speciale viene cessata con operazione centralizzata per la parte insegnanti e le masse salariali degli insegnanti vanno inserite nel rischio già in essere con conservazione dell'oscillazione preesistente;
- in caso di PAT scuola preesistente su cui insiste polizza speciale e polizza dipendenti con altre voci di tariffa quali ad esempio 0211, 0411, 0721 riferibili a personale ATA, la polizza speciale per la parte relativa agli insegnanti viene cessata con operazione centralizzata e le masse salariali degli insegnanti e degli ATA vanno inserite sulla nuova voce 0611 che, in caso di cessazione delle voci preesistenti, si porterà dietro l'oscillazione del tasso preesistente sulle voci come sopra individuate;
- in caso di PAT scuola preesistente su cui insiste polizza speciale e polizza dipendenti con altre voci di tariffa quali ad esempio 0211, 0411, 0721 riferibili a personale ATA e voce di tariffa 0611, la polizza speciale per la parte relativa agli insegnanti viene cessata con operazione centralizzata e le masse salariali degli insegnanti e degli ATA vanno inserite sulla voce 0611 che si porterà dietro l'oscillazione per andamento infortunistico delle altre voci eventualmente cessate.

3.2 Tariffa Gestione Altre Attività

In caso di PAT preesistente su cui insiste una polizza speciale scuola, detta polizza viene cessata con operazione centralizzata per la parte relativa agli insegnanti e va correlativamente aperta eccezionalmente ed esclusivamente per gli insegnanti nella Gestione Terziario una PAT con voce di tariffa 0611 e applicazione del tasso medio di tariffa.

Il personale ATA, eventualmente denunciato, dovrà essere riclassificato nella voce 0611 della Gestione Altre Attività, da crearsi *ad hoc* ove manchi. Nei casi in cui la riclassificazione comporti la cessazione di precedenti voci di rischio l'oscillazione per andamento infortunistico verrà conservata.

3.3 Decorrenze Riclassificazione Personale Ata

Ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del Dm 12.12.2000 la decorrenza dei nuovi provvedimenti sarà sempre dal primo giorno del mese successivo alla acquisizione della denuncia di aggiornamento.

Su quanto sopra delineato interverranno apposite istruzioni tecnico-operative.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati: 2

1. Allegato 1: Dm 2 aprile 2012: "Approvazione della determina n. 23 del 6 dicembre 2011 adottata dal Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL" pubblicato in data 11 giugno 2012 sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

2. Allegato 2: nota della Direzione Centrale Rischi – Ufficio Tariffe del 15.6.2012, prot. 0003790: "Scuole o Istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. Addetti alla sorveglianza ed operatori scolastici. Indirizzo classificativo".

3. Dm 15.7.1987, art. 1.